

## **STATUTO SOCIALE**

### **dell'associazione "PALIURUS - natura, storia ed ecoturismo APS"**

#### **Art. 1 (Denominazione e simbolo)**

È istituito l'Ente di Terzo Settore denominato "PALIURUS - natura, storia ed ecoturismo - Associazione di Promozione Sociale (APS)". Simbolo dell'associazione è il frutto della marruca (*Paliurus spina christi* L.).

#### **Art. 2 (Sede legale)**

L'associazione ha sede in Pineto (TE) in via Cellini, 4. Con deliberazione dell'Organo di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'estero.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

#### **Art. 3 (Oggetto sociale)**

L'associazione è apartitica e persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Essa intende operare nei seguenti settori di attività generale (rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117– lettere e, f, k):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Nello specifico i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) il recupero del rapporto tra uomo e ambiente naturale attraverso la ricerca, lo studio e la conoscenza del territorio, nell'ottica di una valorizzazione del capitale naturale;
- b) il recupero dei valori naturalistici e storico-culturali dei territori attraverso la condivisione e la divulgazione delle conoscenze;
- c) la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle peculiarità dell'ambiente naturale, del paesaggio, della cultura agraria, del patrimonio storico, artistico, archeologico, tecnico, scientifico e intellettuale in genere;
- d) la promozione di una progettazione sensibile agli aspetti naturalistici ed ecologici;
- e) il miglioramento dell'accoglienza turistica attraverso la promozione di un turismo lento, notoriamente attento alle identità dei luoghi e alla loro autenticità;
- f) la divulgazione dei valori ambientali e storico-culturali dei territori attraverso comunicazione web, opere editoriali, espressioni artistiche, documentari, mostre, seminari, convegni, attività didattiche ed educative, corsi di formazione e visite guidate;
- g) la promozione della collaborazione tra enti, istituzioni, strutture, associazioni, pubbliche e private, anche in campo internazionale;

- h) la gestione di strutture, impianti e locali di vario genere, propri o di terzi, dove svolgere attività inerenti all'oggetto sociale;
- i) la gestione di un eventuale spaccio a uso esclusivo dei soci per la somministrazione di prodotti alimentari pronti e bevande quale punto d'incontro e luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
- j) la raccolta di sponsorizzazioni e la rivendita ai soli soci di prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di condivisione, conoscenza e divulgazione.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può decidere in qualunque momento di affidarsi ad associazioni di promozione sociale di carattere nazionale, al fine di raggiungere al meglio gli scopi statutari.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

#### Art. 4 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e sono ammesse nell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. In particolare, possono essere Soci dell'Associazione:

- non meno di 7 (sette) persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il diniego va motivato. La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 10 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Ci sono quattro categorie di soci:

- fondatori (soci ordinari che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo);
- ordinari (persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato; versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- sostenitori (persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico oltre la quota ordinaria);
- benemeriti (persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)**

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci hanno inoltre il diritto di:

- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Art. 6 (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione mediante espulsione.

L'espulsione in particolare è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti;
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per 1 anno;
- quando il socio attui comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative;
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **Art. 7 (Organi sociali)**

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Organo di Amministrazione, Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 8 (Assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.



È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso scritto per posta elettronica ordinaria da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 9 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni; deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi; eleggere il Presidente e l'Organo di Amministrazione; nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 10 (Validità dell'Assemblea)**

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati per delega. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

#### **Art. 11 (Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **Art. 12 (Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri dell'Organo di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati; delibera le azioni disciplinari

nei confronti degli associati; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per tre anni e si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

#### **Art. 13 (Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

#### **Art. 14 (Patrimonio e risorse economiche)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017; entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017); altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **Art. 15 (Rendiconto economico-finanziario)**

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

**Art. 16** (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea (individuato già in questo statuto o dagli organi sociali al momento dello scioglimento con procedura da indicare qui) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 17** (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

**Art. 18** (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Teramo  
Ufficio Territoriale di Aci

- 8 NOV. 2022

Il presente atto è stato qui registrato il \_\_\_\_\_

A/n. 609 serie 3<sup>e</sup>

Versamento di € 10 effettuato il 11

ATTO ESENTE

Pasquale ARGENTO  
(Firma in delega  
del Direttore Provinciale)

